CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia
Settore Tecnico e Sicurezza

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023, PER IL PERIODO DA APRILE 2025 AL 31 MARZO 2027 COMPRESI, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DI CONSIP, PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO.

SERVIZIO DI PRESIDIO ADDETTI ANTINCENDIO E DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DI EMERGENZA PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE DI VIA ALFIERI N.15 E VIA ARSENALE N.12-14.

(CPV 75251110-4)

importo presunto a base di gara: 139.521,07 € oltre IVA

Sommario

ART. 1 - CONDIZIONI PRELIMINARI 3
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DELL'ACCORDO QUADRO 3
ART. 3 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 3
ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO 4
ART. 5 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO 5
ART. 6. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO 6
ART. 7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7
ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 7
ART. 9 - AFFIDAMENTO 7
ART. 10 - STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CAUZIONE – CONTRATTI ATTUATIVI 8
ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 8
ART. 12 - REFERENTE DELL'IMPRESA 9
ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 9
ART. 13.1 CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI 9
ART. 14 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL'IMPRESA 10
Art. 14.1 MODIFICHE, SOSPENSIONI E ORDINI INFORMALI 10
ART. 15 - SICUREZZA SUL LAVORO NELL'APPALTO 10
ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E ALTRE NORME 11
ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA 11
ART. 18 – PENALI PER I CONTRATTI APPLICATIVI 12
ART. 18.1 - Definizione 12
ART 18.2 - Modalità di applicazione 12
ART. 19 - VARIAZIONI SOGGETTIVE 13
ART. 20 - SUBAPPALTO 13
ART. 21 – PATTO D'INTEGRITÀ 13
ART. 22 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13
ART. 22.1 – RECESSO 14
ART. 22.2 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 14
ART. 23 - FORO COMPETENTE 14
ART. 24 - NORME E CONDIZIONI FINALI 14

ART. 1 - CONDIZIONI PRELIMINARI

L'Impresa, con la presentazione dell'offerta, esplicitamente ammette, sotto la propria responsabilità, di conoscere esattamente il servizio in oggetto e di possedere tutte le certificazioni/attestazioni richieste, nonché di accettare tutte le disposizioni delle presenti prescrizioni tecniche.
Le condizioni del contratto relativo al servizio in oggetto, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice) sono integrate e modificate dalla clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di contratto relative al bando "Servizi" Categoria: "Vigilanza, videosorveglianza e accoglienza", sottocategoria "Servizi di vigilanza antincendio" del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato disciplina il servizio di presidio antincendio e di attuazione delle procedure di gestione di emergenza per le sedi del Consiglio regionale del Piemonte di via Alfieri n.15 e via Arsenale n.12-14, per il periodo da aprile 2025 al 31 marzo 2027, come di seguito specificato.

Per necessità di funzionalità tecnica complessiva e omogeneità, l'affidamento in oggetto non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 58 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in quanto la suddetta divisione rischierebbe di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa dal punto di vista economico; inoltre, l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti potrebbe rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente atto richiederà la presenza di due addetti antincendio in possesso dei requisiti indicati dal presente atto.
Un addetto antincendio svolgerà le sue mansioni presso il Comprensorio di Via Arsenale n. 12-14, mentre l'altro addetto presterà servizio presso la sede di Palazzo Lascaris di via Alfieri n. 15.
Si precisa che il Comprensorio Arsenale è comunicante con Palazzo Lascaris.

La funzione di addetto antincendio e di attuazione delle procedure di gestione di emergenza, come descritto nel piano di emergenza e nel piano di governo del Consiglio regionale, dovrà essere svolta all'interno delle aree indicate e, qualora espressamente richiesto, anche a supporto nelle aree di cantiere che interessano gli edifici sopra indicati causa lavori di ristrutturazione.

La funzione di operatore antincendio prevede inoltre lo svolgimento dell'attività di sorveglianza come definita dall'articolo 1 comma 1 e) del DM 01/09/2021.

Per lo svolgimento della specifica funzione dovrà essere impiegato dagli operatori, appositamente formati, uno specifico software (a titolo esemplificativo fieldwire) messo a disposizione dal fornitore, ove sarà possibile annotare le criticità e georeferenziare gli elementi sorvegliati.

Gli elaborati grafici ed il piano di emergenza saranno messi a disposizione dal Consiglio regionale del Piemonte.

Entrambi gli addetti antincendio dovranno sorvegliare i seguenti elementi:

- porte tagliafuoco;
- uscite di sicurezza;
- maniglioni antipanico;
- estintori;

- idranti;
- altri impianti di spegnimento;
- evacuatori di fumo e calore – EFC;
- serrande tagliafuoco;
- pulsanti antincendio;
- pulsanti di sgancio;
- targhe ottico acustiche;
- segnaletica di esodo;
- corrispondenza del layout grafico a quanto rilevato;
- evidenza a vista di criticità e/o anomalie;
- evidenza a vista di interruzione di continuità della compartimentazione;
- rilevatori di fumo.

Le dotazioni minime di cui gli addetti antincendio dovranno essere in possesso sono:

- i DPI personali per lo svolgimento della funzione di operatore antincendio;
- una radio in collegamento con il Consiglio regionale.

I dati relativi al rilevamento antincendio effettuati durante l'orario di servizio (es: il numero dei giri, l'orario e l'esito dell'ispezione) dovranno essere restituiti al Consiglio Regionale del Piemonte e le eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate ai soggetti indicati dall'Amministrazione.

Le informazioni raccolte durante la durata del contratto dovranno essere rese disponibili al Consiglio Regionale del Piemonte anche dopo il termine dell'affidamento.

Si precisa che le sedi del Consiglio regionale del Piemonte sono situate nel perimetro della Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale) di Torino, in vigore dalle ore 7:30 alle ore 10:30 dei giorni feriali escluso il sabato.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La validità dell'Accordo quadro partirà dalla sua sottoscrizione, ovvero dal verbale di consegna nelle vie d'urgenza. La stipula dell'Accordo quadro in oggetto, ovvero il verbale di consegna nelle vie d'urgenza, dovrà essere effettuata entro la fine del mese di aprile 2025.
Il termine dell'Accordo quadro in oggetto sarà invece il 31 marzo 2027.

L'accordo quadro, comunque, si riterrà concluso anzitempo al raggiungimento dell'importo totale affidato.

È facoltà dell'Amministrazione, se motivata, procedere alla consegna del servizio nelle vie d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. lgs. 36/2023.

Le Parti convengono espressamente che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo di efficacia del medesimo, entro il quale il Consiglio regionale del Piemonte potrà procedere ad inviare al Contraente, ai sensi del successivo ART. 6, i singoli Contratti attuativi.
Ne consegue che l'esecuzione dei singoli Contratti sarà regolata dal presente Accordo Quadro, anche quando, pur essendo intervenuta la richiesta di stipula entro il termine di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione dei Contratti dovesse protrarsi oltre la durata dell'Accordo Quadro medesimo.

Nei limiti dell'importo, l'espletamento del servizio di presidio antincendio richiederà i seguenti orari, come meglio dettagliato nei singoli contratti attuativi:

- Ciascun addetto antincendio dovrà assicurare una presenza per n. 8 (otto) ore al giorno, per un totale di n. **40 (quaranta) ore settimanali (lun-ven)**.

- L'addetto antincendio operante presso Palazzo Lascaris dovrà inoltre garantire la propria disponibilità per minimo n. **12 (dodici) ore di straordinari al mese** (tre festivi da 4 ore ciascuno) in occasione delle aperture straordinarie delle sedi del Consiglio regionale durante i fine settimana. Il medesimo dovrà inoltre garantire la propria presenza per un totale stimato di n. **100 (cento) ore di straordinari ogni 12 mesi**, richiedibili dall'Amministrazione sia durante i giorni feriali sia festivi a seconda delle esigenze intercorse. **Le ore di straordinario potranno essere richieste sia in orario diurno sia in orario serale/notturno.**

Si specifica che il servizio ordinario dovrà essere svolto con continuità, tutti i giorni lavorativi.
Con riguardo ai servizi straordinari, l'Amministrazione richiederà il servizio in via preventiva.
Si precisa inoltre che il numero di ore straordinarie indicate non è da considerarsi inderogabile, potendo l'Amministrazione richiederne un quantitativo inferiore o superiore a quanto sopra indicato nei limiti dell'importo massimo posto a base di gara.

L'operatore economico dovrà essere disponibile a iniziare l'attività di presidio e vigilanza antincendio nel mese di aprile 2025.

L'orario di lavoro infrasettimanale sarà comunicato dalla presente amministrazione all'Aggiudicatario in sede di stipula dei singoli contratti o nel verbale di consegna del servizio nelle vie d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. lgs. 36/2023.

ART. 5 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo presunto del servizio di presidio addetti antincendio per le sedi del consiglio regionale del Piemonte di via Alfieri n.15 e via Arsenale n.12-14 è stato calcolato sulla base delle differenti attività (ordinarie e straordinarie) richieste:

- due addetti antincendio (40h/settimana): importo orario euro 16,00/addetto
- straordinari mensili (12h/mese): importo orario euro 19,20/addetto
- straordinari annuali (100 ore complessive): importo orario euro 19,20/addetto

Gli importi relativi agli straordinari sono stati calcolati con una maggiorazione del 20% rispetto al costo orario diurno stimato del servizio.

A norma della disciplina vigente, la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

La tabella sottostante stima i costi, al netto degli oneri fiscali e dei ribassi d'asta, di un contratto applicativo di durata 12 (dodici) mesi, comprensivo degli straordinari sopra ipotizzati:

	Costo orario	**Ore stimate per n.12 mesi**	**Numero addetti**	**Totale IVA esclusa**
Importo per il servizio ordinario (40h/settimana)	€/h 16,00	h 4160	2	€ 66.560,00
Importo straordinari mensili (12h/mese)	€/h 19,20	h 144	1	€ 2.764,80
Importo straordinari annuali (100h)	€/h 19,20	h 100	1	€ 1.920,00
Totale complessivo IVA esclusa stimato per n.12 mesi				**€ 71.244,80**

Il valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro è quantificato in euro 139.521,07 (oltre IVA), di cui:

- annualità 2025: euro 50.465,07 oltre iva 22%;
- annualità 2026: euro 71.244,80 oltre iva 22%;
- annualità 2027: euro 17.811,20 oltre iva 22%.

Le stime sopra presentate hanno ipotizzato come periodo di validità 15 aprile 2025 – 31 marzo 2027.

Questo importo è puramente indicativo, in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi, nonché alla data di inizio del contratto di accordo quadro. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per la Ditta affidataria motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna.

La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

Il corrispettivo per la prestazione svolta verrà calcolato applicando il ribasso percentuale offerto alle voci di prezzo suindicate, fino al raggiungimento dell'importo massimo posto a base di gara.
Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per l'intero servizio e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto attuativo secondo quanto specificato nel presente documento. L'importo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere richiesto dal presente capitolato, ad esclusione della sola IVA.

La ditta affidataria, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, con le indicazioni particolari e descrittive del servizio in oggetto.
Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni. La realizzazione del servizio dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti.

ART. 6. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO

Trattandosi di servizi di importo inferiore a € 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.
In seguito all'indagine esplorativa di mercato (espletata al fine di implementare il principio di concorrenzialità, quand'anche l'importo stimato a base di offerta permettesse di procedere anche senza previa consultazione di più operatori) si è proceduto all'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere al successivo perfezionamento dell'accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto, con Trattativa Diretta sul MePA di Consip.

All'Impresa affidataria verranno affidati i singoli contratti discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità della Stazione appaltante, che verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs 36/2023, come da "Schema di contratto" allegato al presente documento per farne parte integrante e sostanziale.

Si precisa che, con riguardo ai singoli contratti discendenti dall'accordo quadro e alla conseguente fatturazione, la percentuale unica di ribasso offerta verrà applicata su tutte le tariffe indicate nel presente capitolato.

Resta fermo che la presente richiesta di offerta non costituisce presunzione di ammissibilità e che questa stazione appaltante può procedere a non affidare i servizi anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

ART. 7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice e s.m.i.;
- possesso di iscrizione alla CCIAA;
- essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) per il bando denominato SERVIZI categoria "Vigilanza, videosorveglianza e accoglienza" - "Servizi di vigilanza antincendio";
- Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Sicurezza Sussidiaria – COD HV40 o applicazione di un CCNL equivalente per tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
- Attestato di idoneità ex L. 609/96 rischio elevato ai sensi del DM 02/09/2021.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ove non diversamente espressamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati al Consiglio regionale esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura della Trattativa Diretta in questione, in formato elettronico, ed essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, **con firma digitale**.
L'Impresa invitata dovrà, pertanto, trasmettere, a pena di esclusione, secondo le modalità indicate in procedura, l'Offerta economica, firmata digitalmente, formulata con un'offerta espressa mediante ribasso percentuale unico ed uniforme sull'importo complessivo presunto del servizio a base di gara, pari a **euro 139.521,07,** da formulare immettendo a sistema la percentuale di sconto offerto.

In sede di presentazione dell'Offerta, l'Impresa dovrà produrre, secondo le modalità indicate in procedura, i seguenti documenti firmati digitalmente:

- DGUE;
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 108 c.9 del D.Lgs 36/2023, recante i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 relativa al subappalto;
- Attestato di idoneità ex L. 609/96 rischio elevato ai sensi del DM 02/09/2021;
- Offerta economica firmata digitalmente da formulare immettendo a sistema il "ribasso percentuale unico" offerto sull'elenco prezzi che concorre a formare l'importo a base d'asta per il servizio in oggetto pari ad euro **139.521,07** oltre IVA;
- Dichiarazione aggiuntiva inerente l'impegno all'esecuzione nelle vie d'urgenza e l'accettazione del patto d'integrità e di presa visione del codice etico;
- Dichiarazione sostitutiva in merito all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (Pantouflage);
- Dichiarazione relativa al consenso all'accesso al FVOE.

ART. 9 - AFFIDAMENTO

Il servizio si configura come perfezionamento del contratto d'appalto di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice e s.m.i., previa Trattativa Diretta effettuata sulla piattaforma MePA.

Si precisa che l'Impresa, con la presentazione dell'Offerta, dovrà assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal "*Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale del*

Piemonte", approvato con Delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 9/2014 e s.m.i. pubblicato sul sito del Consiglio regionale del Piemonte, nella sezione "*Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali",* confermando, con la sottoscrizione della stessa, di aver preso conoscenza ed accettare le disposizioni del Codice di Comportamento, e che qualunque violazione alle suddette norme del Codice di Comportamento costituisce clausola di risoluzione o decadenza del presente contratto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", l'Impresa affidataria sarà tenuta a dichiarare in sede di stipula che "non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti. L'Impresa contraente si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del contratto. L'Impresa contraente è edotta delle conseguenze indicate al comma 16-ter dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi".

Tale dichiarazione, cosiddetta "Clausola di Pantouflage" verrà resa dall'Impresa in sede di stipula, mediante apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, che l'Impresa dovrà restituire, firmato digitalmente.

Ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 36/2023, in ordine al possesso dei requisiti generali, l'Impresa dovrà compilare e firmare digitalmente il DGUE.

ART. 10 - STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CAUZIONE – CONTRATTI ATTUATIVI

Il documento di stipula dell'Accordo quadro sarà prodotto automaticamente dalla piattaforma MePA di Consip, conterrà i dati della Trattativa Diretta, predisposta dall'Amministrazione, e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva; tale documento si intenderà validamente perfezionato e, quindi, disciplinato dalle *Condizioni Generali* di contratto relative al prodotto, oggetto del contratto, e dal presente documento, con i relativi allegati, come previsto dalle Regole del Sistema di *E-procurement*, al momento in cui, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, previa presentazione della documentazione richiesta, verrà trasmesso tramite PEC e caricato a sistema.

Si richiama l'articolo 54 delle regole del Sistema di *E-procurement* della P.A.

Le eventuali spese contrattuali saranno a carico dell'Impresa affidataria, senza diritto di rivalsa.

L'Impresa, ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del Codice, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire una "garanzia definitiva", prima della stipula del contratto.

L'ammontare della cauzione è stabilito in base alle previsioni contenute nell'articolo 53, comma 4 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

I singoli contratti discendenti dall'accordo quadro verranno stipulati ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
Per stipulare i singoli contratti attuativi verrà utilizzato lo Schema di contratto allegato al presente documento per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consiglio, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 114 del Codice e s.m.i., potrà esercitare la facoltà di nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

ART. 12 - REFERENTE DELL'IMPRESA

L'impresa affidataria dovrà indicare, successivamente alla comunicazione di affidamento, un recapito ed il/i nominativo/i di una o un responsabile da essa incaricato, con reperibilità nelle ore d'ufficio, al quale fare riferimento per tutta la durata del contratto.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La contabilità delle ore effettuate avverrà a misura con verifica mensile.

Il pagamento della prestazione, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale, avverrà mensilmente in seguito all'emissione dello stato di avanzamento del servizio e del relativo certificato di pagamento.

L'Amministrazione si riserva comunque di accertare a posteriori la regolare esecuzione delle prestazioni sia in ragione del tempo di esecuzione che della qualità del servizio. Eventuali difformità nell'esecuzione delle prestazioni comporteranno deduzioni dagli importi che l'Amministrazione deve corrispondere all'Impresa.
Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle eventuali mancate prestazioni.

L'Impresa si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal contratto sottoscritto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. di cui alla legge 17 dicembre 2010, n 217.

In caso di inottemperanza agli obblighi previdenziali e assicurativi (INPS ed INAIL), a seguito della verifica della regolarità contributiva (DURC), l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento della fattura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso all'Impresa aggiudicataria delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Fornitore non potrà opporre eccezione di sorta, ne avrà titolo a interessi o risarcimento danni, anche in caso di tardiva liquidazione del corrispettivo.

ART. 13.1 CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 e dell'allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici, è ammessa la revisione del prezzo d'appalto per il servizio in oggetto.
Se nel corso del periodo di esecuzione dell'appalto si dovessero verificare delle condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, sarà riconosciuta una revisione prezzi pari all'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'amministrazione avvia d'ufficio il procedimento di revisione dei prezzi a partire dal momento in cui vengono accertate le condizioni previste dall'art. 60 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, ai fini della determinazione della variazione del prezzo della presente fornitura si utilizzerà l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie inerenti il CCNL – Sicurezza Sussidiaria Cod. HV40. L'Amministrazione effettuerà le opportune verifiche dopo i primi 12 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro. I calcoli di variazione dei prezzi saranno effettuati entro 30 giorni tra il 12° e il 13° mese dalla stipula dell'Accordo quadro.

Per i calcoli della variazione dei prezzi verrà utilizzato l'indice sopra indicato; i valori base saranno i valori dei prezzi riferiti al mese in cui il contratto è stipulato (es. maggio 2025), mentre i valori finali saranno i valori più aggiornati presenti sul sito dell'ISTAT al momento dell'effettuazione del calcolo.

In caso di variazione dei prezzi superiore al 5%, l'Amministrazione riconoscerà all'Impresa la variazione di prezzo per i contratti in essere o ancora da stipulare. Sono esenti dalla revisione prezzi i servizi prestati nei primi 12 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro.

Qualora né la procedura di revisione prezzi descritta né la procedura di rinegoziazione secondo buona fede fossero sufficienti a mantenere un equilibrio contrattuale, è sempre fatta salva la possibilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice, di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

ART. 14 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL'IMPRESA

Il servizio deve essere fatto coscienziosamente mediante l'impiego di personale tecnico specializzato di fiducia in ragione della delicatezza del lavoro e della riservatezza degli uffici a cui il personale stesso deve accedere. L'Impresa dovrà dare comunicazione del/i nominativo/i del personale che accederà alle sedi del Consiglio regionale del Piemonte; il personale deve essere dotato di tesserino di riconoscimento in cui è specificato il tipo di rapporto con l'impresa (es: dipendente, consulente esterno ecc..).
Il rapporto di lavoro intercorrerà a tutti gli effetti di legge unicamente con l'Impresa, fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto.

Art. 14.1 MODIFICHE, SOSPENSIONI E ORDINI INFORMALI

Sono ammesse modifiche dei contratti discendenti nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs 36/2023, nei limiti dell'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del medesimo Codice. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto discendente, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto discendente originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna sospensione o interruzione del servizio o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici dell'Amministrazione Committente o da terzi, dal RUP, dagli Amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente al committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico degli addetti incaricati.

Gli addetti rispondono altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione del servizio, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

ART. 15 - SICUREZZA SUL LAVORO NELL'APPALTO

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme relative alla sicurezza fisica dei lavoratori ed in particolare quelle contenute nell'articolo 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, l'Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle procedure di sicurezza nei confronti del personale dipendente del Consiglio regionale, degli amministratori e amministratrici e delle persone in visita che dovessero transitare all'interno dei locali oggetto degli interventi di manutenzione. A tal fine, l'Amministrazione consegnerà all'Impresa aggiudicataria copia dei piani di emergenza e di Governo degli edifici.

ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E ALTRE NORME

L'Impresa dovrà uniformarsi alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che venissero eventualmente emanate, durante l'esecuzione del servizio, in materia di assunzione della manodopera, versamento contributi, Ispettorato del Lavoro, Previdenza Sociale, A.S.L., Prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e antincendio, nonché alle norme di legge ex ENPI, CEI, Corpo Nazionale VV.F. ecc...

Nell'esecuzione del servizio, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per la categoria corrispondente, come dichiarato nel documento "Dichiarazione oneri aziendali e costo della manodopera".

È a carico dell'Impresa - e di sua esclusiva spettanza - l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e dal d.lgs. 81/2008, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

L'Impresa sarà tenuta a presentare, prima dell'inizio del servizio, ogni documentazione richiesta dall'Amministrazione, dalla quale risulti il rapporto di dipendenza del personale destinato al servizio presso le sedi di cui al precedente articolo 2. Analoga documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta subentri nuovo personale ed in qualsiasi momento, durante il corso dell'appalto, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA

All'Impresa fanno interamente carico sia tutte le responsabilità per danni che durante l'espletamento del servizio possano derivare al Consiglio regionale del Piemonte o a terzi, persone o cose, sia la responsabilità del buon funzionamento delle attrezzature adoperate e quella riguardante gli infortuni del personale addetto, opportunamente addestrato in materia di prevenzione e protezione.

Pertanto, l'Impresa è tenuta a sollevare il Consiglio regionale da qualsiasi pretesa ed azione che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Amministrazione.

Eventuali danni saranno contestati dall'Amministrazione per iscritto e l'Impresa dovrà far pervenire per iscritto adeguate controdeduzioni e giustificazioni.

Qualora queste non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine previsto, vi provvede il Consiglio regionale addebitando le spese all'Impresa affidataria ed irrogando altresì una penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel ripristino.

L'Impresa dovrà stipulare e consegnare al Consiglio regionale, prima della stipula dell'accordo quadro, copia della polizza assicurativa, che dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto, contenente quanto segue:

1. **responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente documento**, con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:
   - euro 500.000,00 quale limite catastrofale per sinistro;
   - euro 500.000,00 quale limite per ogni persona danneggiata;

- euro 250.000,00 quale limite per danni a cose e/o animali.

La polizza comprende:
danni a terzi: sono compresi i componenti dell'Assemblea regionale in attività ed ex consiglieri regionali; i dipendenti tutti del Consiglio regionale e comunque della Regione Piemonte; le persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, consulenti o semplici visitatori a qualsiasi titolo, abbiano accesso alle sedi individuate all'articolo 2 del presente documento.

L'estensione di garanzia ai danni:

a) ai fabbricati, alle sedi, ai locali di proprietà del Consiglio regionale del Piemonte, o comunque della Regione Piemonte, ovvero di proprietà di terzi e dal Consiglio regionale condotti in locazione, comodato, uso o a qualsiasi altro titolo occupati dal Consiglio regionale;
b) a cose di proprietà del Consiglio regionale o comunque della Regione Piemonte, ovvero di proprietà di terzi e dal Consiglio regionale detenute o al Consiglio regionale affidate in consegna, custodia, possesso a qualsiasi titolo, comprese le cose di proprietà dei consiglieri regionali, dei dipendenti tutti del Consiglio e della Giunta regionale e dei soggetti che partecipano anche occasionalmente alle attività del Consiglio regionale;
c) l'estensione di garanzia ai danni derivati da incendio delle cose dell'Impresa affidataria o da essa detenute;
d) danni alle cose trovatesi nell'ambito dell'esecuzione del servizio eseguito dall'impresa presso le sedi individuate all'articolo 2, che per natura, volume, peso non possano essere rimosse;
e) danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali delle attività del Consiglio Regionale (o comunque della Regione Piemonte), purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con un massimale per sinistro e per periodo assicurativo annuo di almeno euro 50.000,00.

2. **responsabilità civile dell'Impresa verso i propri prestatori di lavoro** (iscritti obbligatoriamente o non all'INAIL) avente almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:
   - euro 500.000,00 per ogni sinistro;
   - euro 500.000,00 per persona.

   La garanzia dovrà estendersi anche alla copertura dei danni non rientranti nella disciplina di cui al d.p.r. 1124/1965. L'assicurazione dovrà inoltre valere per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 222/1984.

Le coperture assicurative devono essere costanti per tutta la durata contrattuale.

ART. 18 – PENALI PER I CONTRATTI APPLICATIVI

ART. 18.1 - Definizione

Qualora, nell'esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze contrattuali inerenti le condizioni generali del contratto nonché quanto disposto dal presente documento, il Consiglio regionale del Piemonte avrà la facoltà di applicare una penalità per ogni inadempienza, senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che il Consiglio regionale dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'Impresa.
L'ammontare della penalità sarà applicato dall'Ufficio competente, con le modalità del successivo paragrafo, secondo i sottoelencati parametri:
1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di mancato servizio.
0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale in caso di ritardo superiore all'ora nella presentazione in servizio rispetto all'orario di lavoro convenuto con l'amministrazione.

ART 18.2 - Modalità di applicazione

Tutte le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta alla quale l'Impresa ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che il Consiglio regionale del Piemonte dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'Impresa.
Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D.lgs n. 36/2023 l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Il superamento di tale soglia comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 19 - VARIAZIONI SOGGETTIVE

È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto, a pena di nullità.

In caso di violazione del disposto, di cui al comma precedente, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (articolo 1456 codice civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (articolo 1382 codice civile).

Ai sensi dell'articolo 120, comma 12 del d.lgs. 36/2023, si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

ART. 20 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e nelle modalità prevista dall'art. 119 del Codice.
L'Impresa deve dichiarare, nella documentazione di gara, le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Con riferimento alla tracciabilità finanziaria, come indicato dal Comunicato del Presidente ANAC del 26 marzo 2025, le imprese appaltatrici e subcontraenti devono inserire all'interno del subappalto/subcontratto, a pena di nullità assoluta, le clausole che regolano la tracciabilità.

ART. 21 – PATTO D'INTEGRITÀ

L'impresa si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, integrità, correttezza e buona fede, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione del presente contratto.
L'impresa, con la sottoscrizione della "Dichiarazione aggiuntiva inerente l'impegno all'esecuzione nelle vie d'urgenza e l'accettazione del patto d'integrità" dichiara di accettare, senza riserva ed eccezione alcuna, il Patto di integrità pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura") e che il mancato rispetto di tale documento dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del Contratto.
L'impresa dovrà rispettare il D.P.R. 16/04/2013 n.62 rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.lgs.30/03/2001 n.165", pubblicato sulla G.U. n.129 del 04/06/2013.

La violazione da parte dell'impresa degli obblighi derivanti dal Codice richiamato sarà causa di risoluzione del presente contratto con conseguente decadenza del rapporto da questo disciplinato

ART. 22 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 22.1 – RECESSO

È facoltà del Consiglio Regionale del Piemonte di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio Regionale.
In caso di recesso del Consiglio Regionale, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'Art. 1671 del Codice Civile.

ART. 22.2 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consiglio Regionale avrà il diritto di risolvere il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC e senza preventiva messa in mora, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento danni, nei seguenti casi:

- in caso di presenza di motivi di esclusione dalle procedure di gara, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 36/2023;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), di fallimento, di liquidazione coatta;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Impresa subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso l'applicazione delle penali, ai sensi dell'articolo 126, comma 1 del D.lgs n. 36/2023, dovesse superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Il Consiglio regionale, inoltre, si riserva la facoltà di recedere dal contratto per cause sopravvenute, esplicitate nel relativo provvedimento.
L'Ente potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore a seguito dell'affidamento.
Con la risoluzione del contratto, sorge in capo all'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente. All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie saranno prelevate dal deposito cauzionale definitivo, mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Ente e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

È comunque causa di risoluzione del contratto se l'importo delle penali applicate raggiunge il limite del 10 per cento dell'importo complessivo del contratto;

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Ente sarà competente, esclusivamente, il Foro di Torino.

ART. 24 - NORME E CONDIZIONI FINALI

L'affidamento è subordinato all'adozione di apposita determinazione dirigenziale.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, che all'articolo 3 prevede l'applicazione immediata della tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti commesse pubbliche, l'Impresa, con la presentazione dell'offerta, si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal settimo comma del citato articolo 3.

Al fine di procedere alla stipulazione del contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'affidamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL.

Per qualsiasi altra norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia servizi, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti e, in particolare:
- l.r. 8/84 e s.m.i.;
- legge di contabilità generale dello Stato;
- l. 136/2010;
- d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- d.lgs. 36/2023;
- Regolamento per l'autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale del Piemonte
- codice civile.

Il Responsabile del Progetto è individuato nel Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia arch. Francesco Leccese.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in ordine al procedimento istaurato con siffatta procedura, si informa che i dati saranno trattati secondo le finalità indicate nell'Informativa che si allega alla presente nota.

Codesta Impresa potrà richiedere informazioni ed eventuali chiarimenti ai seguenti uffici della Direzione Amministrazione del Consiglio Regionale, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali (eccetto il sabato):

- Settore Tecnico e Sicurezza - per gli aspetti tecnici
  tel. n. 0115757476 – 0115757473 – 0115757656

PEC: amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it

Allegati
- DGUE
- Dichiarazione oneri aziendali e costo della manodopera
- Dichiarazione Pantouflage
- Dichiarazione subappalto
- Informativa Privacy
- Modulo consenso FVOE
- Schema di contratto
- Dichiarazione aggiuntiva